



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

Area Finanziaria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

| | | |
|---|---|---|
| Reg. generale n. 444 del 09/12/2019 | Reg. settore n. 97 del 09/12/2019 | Oggetto: ART.67 CCNL 21.05.2018 - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 |
|---|---|---|

Il Responsabile del Servizio

Adotta la seguente determinazione:

Vista la deliberazione del C.C. n.6 del 21/01/2019 di approvazione del bilancio di Previsione 2019/2021 immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione della G.M. n. 6 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2019-2021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

Considerato che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.267/00 e al D.lgs.118/11;

Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco in data 13/05/2019 n°3 con il quale è stata nominata la Rag. Cinzia Oraziotti Responsabile dell'Area Economico Finanziaria a decorrere dal 21/05/2019 per l'intera durata del mandato del Sindaco, così come previsto dall'art.13 comma 3 C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018;

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 1. **RISORSE STABILI**, costituite, ai sensi dell'art.67 comma 1 del CCNL 21.05.2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art.31, c.2, CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall'art.67 comma 2 e comma 5 lettera a) del CCNL 21.05.2018;
 2. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate e definite dall'art.67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL. 1° aprile 1999;

- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Premesso che:

- il Comune di Ussassai ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del responsabile servizio Finanziario;

Ritenuto, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2019 in adeguamento all'art. 67 del CCNL 21.5.2018;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 26.037,27;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 252,48. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 582,40. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- per effetto del trasferimento dell'ex personale ATA da questo Ente presso il Comparto Scuola, già a far data dall'anno 2000, sono state decurtate dal fondo risorse pari ad € 852,16;
- già a partire dall'anno 2001, a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della relativa retribuzione di posizione, per gli Enti senza dirigenza, il fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è stato decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato per un valore pari ad € 6.492,90;
- già a partire dall'anno 1999, a seguito del primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31.3.1999 (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale) il fondo è stato decurtato della quota delle risorse destinate al pagamento degli oneri derivanti dalla riclassificazione del personale per un valore pari ad € 73,85;

Dato atto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2019 ai sensi dell'art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21.5.2018 risultano pertanto essere pari ad € 19.453,24, di cui € 18.618,36 soggette ai vincoli;

Preso atto che:

è stato autorizzato l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e pertanto vengono stanziare:

- ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, le somme destinate al finanziamento delle attività per l'attuazione della Legge Regionale specifica (L.R. SARDEGNA n.19 del 1997) per € 579,93;

Dato atto che nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2019 la Giunta Municipale con deliberazione n.62 del 9/12/2019 ha espresso i seguenti indirizzi:

di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi non soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per € 3.000,00;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c del CCNL 21.5.2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1 comma 1091 della L. 145 del 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento vigente in materia e nel rispetto della normativa vigente in materia per € 1.000,00;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, delle risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate dell'anno precedente, pari ad € 381,44;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii per € 10.000,00;

Considerato che:

- l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2019 risulta pari ad € 14.961,37, di cui € 579,93 soggette ai vincoli;

Vista la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

Considerato che il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2019;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art.9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art.1, c.236, L.208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art.23, D.Lgs.n.75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo dell'anno;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2019;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2016 che risultava (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015) pari a € 19.198,29;

Vista la costituzione del fondo per l'anno 2019 che risulta (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, di cui art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. c CCNL 21.5.2018, importi di cui all'art. 67 comma 3 lett. a, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs 75/2017, importi di cui all'art. 67 comma 2 lett. b, economie del fondo dell'anno precedente e economie del fondo straordinario anno precedente) pari a € 19.198,29;

Preso atto che il fondo 2019 (per le voci soggette al blocco del D.Lgs. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del fondo 2016;

Considerato che:

- il totale del fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2019 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 19.198,29;
- Il totale del fondo complessivo (incluse le voci non soggette al blocco dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017) per l'anno 2019 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 34.414,61;

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019, nel rispetto delle norme sopracitate ed alla luce della nuova disciplina contrattuale approvata con la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le funzioni locali in data 21 maggio 2018;

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione del fondo per le risorse decentrate relativamente all'anno 2019, come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € 8.225,12 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale);

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 150/2009;

Visto il D.L. 78/2010 e la Legge di conversione n. 122/2010;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di costituire, ai sensi degli art. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali 21 maggio 2018, il fondo risorse decentrate per l'anno 2019, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, approvando l'allegato schema di costituzione;

Di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono utilizzate per la liquidazione mensile dei seguenti istituti già regolamentati dai contratti collettivi nazionali ovvero dal contratto decentrato integrativo vigente:

1. indennità di comparto (art. 33 c. 4 lett. b) e c) C.C.N.L. 22.01.2004);
2. progressione orizzontale già assegnata (art. 34 C.C.N.L. 22.01.2004);

Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2019-2021 di pertinenza del Fondo per il salario accessorio;

Di dare atto che gli importi del fondo si intendono al netto dei relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione per contributi previdenziali ed assistenziali CPDEL ed IRAP;

Di dare atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2019, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2020, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2018 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

Di trasmettere copia del presente atto al Revisori dei Conti ai fini di una certificazione in termini di controlli della compatibilità dei costi inerenti alla costituzione del Fondo oggetto del presente atto con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001;

Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
ORAZIETTI CINZIA

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

| |
|--|
| PARERE DI REGOLARITA' TECNICA |
| <p>Parere in ordine alla regolarità tecnica <i>(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)</i> Visto, si esprime parere: Favorevole</p> <p>Ussassai, 09/12/2019</p> <p>Il Responsabile del Servizio ORAZIETTI CINZIA</p> |

| |
|--|
| PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE |
| <p>Visto attestante la copertura finanziaria Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.</p> <p>Visto in ordine alla regolarità contabile <i>(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)</i> Visto, si esprime parere: Favorevole</p> <p>Ussassai, 09/12/2019</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario ORAZIETTI CINZIA</p> |

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 09/12/2019**

Ussassai, 09/12/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to ORAZIETTI CINZIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 09/12/2019

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA